

Legge finanziaria 2005

Si conferma, in materia di viabilità, il testo già pubblicato nel notiziario del 17 dicembre 2004 (che in ogni caso è stato di nuovo trascritto di seguito), traslato, nella pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, al comma 450 dell'unico articolo che compone la legge finanziaria 2005.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

comma 450. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato con modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al secondo periodo rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.